



n. 30875

Sent. 164/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30875 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

SOCIETÀ AGRICOLA CARRERA FRANCESCO E AMIGHETTI BARBARA PEC: kiwi@legalmail.com, con sede in Pontevico (BS) strada Rota Piccioncino nr. 19 (P.I. 02030980987- c.f. 01084350196), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia alla via Carlo Zima 5, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla memoria di costituzione (fabrizio-tomaselli@brescia.pecavvocati.it).

AMIGHETTI BARBARA (c.f.: MGHBBR47T62L777W), nata a Verolanuova il 22/12/1947, residente in Pontevico (BS), alla Strada Rota Piccioncino 19 dall'avv. Fabrizio Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia alla via Carlo Zima 5, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla memoria di costituzione (fabrizio-tomaselli@brescia.pecavvocati.it).

tomaselli@brescia.pecavvocati.it).

CARRERA ALBERTO (c.f.: CRRLRT78A17D150R), nato a Cremona (CR)

il 17/01/1978, residente in Albizzate (VA), alla via Carabelli n. 35/B 19

dall'avv. Fabrizio Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia

alla via Carlo Zima 5, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla

memoria di costituzione (fabrizio-tomaselli@brescia.pecavvocati.it).

CARRERA LUIGI (c.f.: CRRLGU71B01D150Z), nato a Cremona (CR) il

01/02/1971, residente in Pontevico (BS), alla Strada Rota Piccioncino 19

dall'avv. Fabrizio Tomaselli del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia

alla via Carlo Zima 5, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla

memoria di costituzione (fabrizio-tomaselli@brescia.pecavvocati.it).

DIEGO TREVISI s.r.l. con sede legale attuale in Pieve San Giacomo (CR),

località Gazzolo n.2/C, Partita IVA/C.F. 02597360342, in persona del

liquidatore Andrea Tirindelli domiciliato in Cremona via Platina 66 (pec della

procedura: lg5.2025cremona@pecliquidazionigiudiziali.it), contumace.

CIOCCA DIEGO, nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti e

liquidatore della Alpi Service s.r.l., c.f. CCCDGI77C13C623X nato a

Chiavenna (SO) il 13.03.1977, residente in Samolaco (SO) Via Roma n. 1714,

contumace.

Nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025, con l'assistenza del

segretario Ludovico Rossari, su consenso delle parti, è stata data per letta la

relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa

Daniela Dell'oro e l'avvocato Paola Rossini, per delega dell'avvocato

Fabrizio Tomaselli, per i convenuti costituiti in giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 26 marzo 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la SOCIETÀ AGRICOLA CARRERA FRANCESCO E AMIGHETTI BARBARA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, AMIGHETTI BARBARA, CARRERA ALBERTO, CARRERA LUIGI, DIEGO TREVISI s.r.l., in persona del liquidatore *pro tempore* e CIOCCA DIEGO, nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti e liquidatore della Alpi Service s.r.l., per sentirli condannare in solido al pagamento della somma pari ad € 63.700,74, oltre rivalutazione e accessori di legge sino all'integrale soddisfo in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia, per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014.

Il Procuratore regionale esponeva che l'azione erariale interessa il recupero dei contributi eurocomunitari erogati in favore della società agricola Carrera Francesco e Amighetti Barbara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, suddivisi per importi e per singole annualità come seguono: euro 39.149,72 per l'anno 2011, euro 17.341,34 per l'anno 2012, euro 7.209,68 per l'anno 2014. Il totale del danno erariale, tenuto conto delle azioni di recupero già portate a termine dall'OPR, era quantificato in complessivi euro 63.700,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei e sino all'integrale soddisfo.

La Procura erariale specificava che, in seguito al decesso (in data 04.02.2022) del rappresentante legale della società (Carrara Francesco), la compagine

societaria veniva ricostituita da Amighetti Barbara, Carrera Alberto e Carrera

Luigi in ragione di "devoluzione della eredità per legge". Aggiungeva che il

valore dei cespiti acquisiti per eredità rimanevano a disposizione della società

per la continuazione della sua attività e che, quindi, gli “indebiti contributi

eurocomunitari” dovevano ritenersi entrati a far parte del patrimonio sociale

con un indebito arricchimento degli eredi di Carrara Francesco.

La Procura erariale conveniva, altresì, in giudizio i soggetti intermediari

(Diego Trevisi s.r.l., in persona del liquidatore *pro tempore* e Ciocca Diego,

nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e liquidatore della Alpi

Service s.r.l.) che avevano svolto un ruolo attivo nel procedimento

amministrativo per l’ottenimento dei contributi in discorso.

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica

degli inviti a dedurre ai presunti responsabili in solido (notifica inviata in data

11/10/2024).

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la società agricola

Carrera Francesco e Amighetti Barbara, in persona del legale rappresentante

pro tempore, Amighetti Barbara, Carrera Alberto e Carrera Luigi si

costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 2

ottobre 2025, formulando le seguenti conclusioni: *«In via preliminare si*

insiste affinché venga disposta la sospensione ex articolo 295 Cpc e ai sensi

dell’articolo 106, c. 1 c.g.c. novellato dal d.lgs 114/2019 in quanto è pendente

avanti il Tribunale di Brescia causa r.g 4817/2024 prossima udienza

04.11.2025. In via principale annullare, disapplicare, dichiarare inefficace e

illegittimo, ovvero infondati, decaduto e prescritto la pretesa creditoria di cui

all’invito a dedurre e di cui al contributo assegnato relativo alle Domande

Uniche di Pagamento gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e in ogni caso e per quanto occorra in subordine la domanda di restituzione dei premi percepiti dalla Azienda Agricola Carrera Francesco e Amighetti Barbara indicati in epigrafe e di iscrizione della posizione debitoria dell'azienda Azienda Agricola Carrera Francesco e Amighetti Barbara nel Registro Debitori OPR per l'importo oggetto dell'invito e della domanda della Procura Regionale della Corte dei Conti, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi, per l'effetto accertare e dichiarare che le sottostanti pretese della Procura Regionale non sono fondate né legittime e in ogni caso poiché infondate in fatto e in diritto, emesse in assenza dei presupposti di legge e in ogni caso prescritte e decadute per tutti i motivi analiticamente disposti in narrativa».

Non si sono costituiti in giudizio DIEGO TREVISI s.r.l., in persona del liquidatore *pro tempore*, e CIOCCA DIEGO, nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti e liquidatore della Alpi Service s.r.l..

Nell'udienza del 22 ottobre 2025, le parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Prima di procedere al vaglio delle questioni preliminari e di merito sottese all'odierno giudizio, questo Collegio precisa che l'azione erariale per i contributi eurocomunitari erogati in favore della società agricola Carrera Francesco e Amighetti Barbara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, interessa solo quei contributi che non sono già stati oggetto delle azioni di recupero portate a termine dall'OPR.

Il danno erariale contestato è quantificato in complessivi euro 63.700,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli

	ratei e sino all'integrale soddisfo. Più nello specifico, il danno è suddiviso per	
	le singole annualità come seguono: euro 39.149,72 per l'anno 2011, euro	
	17.341,34 per l'anno 2012, euro 7.209,68 per l'anno 2014.	
	Fatta questa precisazione in punto di fatto, questo Collegio osserva che	
	nonostante la Procura e le difese si soffermino anche sui contributi che hanno	
	interessato l'annualità 2013, questi non attengono alla materia del contendere	
	e, quindi, ogni contestazione o eccezione relativa a detta annualità non è	
	pertinente.	
	1. Questioni preliminari	
	Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs.	
	26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia dei convenuti DIEGO	
	TREVISI s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, e CIOCCA DIEGO,	
	nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti e liquidatore della Alpi	
	Service s.r.l.. I predetti sono stati destinatari di regolare notifica dell'atto di	
	citazione e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di	
	discussione, ma non si sono costituiti in giudizio.	
	Sempre in via preliminare, va esaminata l'istanza di sospensione sollevata, ai	
	sensi degli articoli 295 c.p.c. e 106, comma 1 c.g.c., dai convenuti costituiti in	
	ragione della causa (r.g. n. 4817/2024) pendente innanzi al Tribunale di	
	Brescia (prossima udienza 04.11.2025), avente ad oggetto l'opposizione al	
	provvedimento emesso da Regione Lombardia per la revoca dei medesimi	
	contributi percepiti dalla società agricola.	
	La Procura erariale ha eccepito che l'istanza di sospensione è infondata in	
	ragione del principio di autonomia che regola i rapporti tra il giudizio civile e	
	quello contabile.	
	6	

L'istanza di sospensione formulata dai convenuti è infondata.

Questa Sezione ricorda che è pacifico che la giurisdizione civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, siano *«reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale»* (ex multis Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343).

Alla luce del combinato disposto degli articoli 106 c.g.c., e art. 295 c.p.c., *«la sospensione del processo dinanzi la Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)»* (ex plurimis, C. conti, Sez. Riun., ord. n. 12/2018).

Ne consegue che non è possibile identificare nel giudizio civile di opposizione al provvedimento amministrativo con il quale è stata disposta la revoca dei contributi erogati, *«ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile»* (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 9/2018). Né si ravvisa un eventuale rischio di *ne bis in idem* in quanto una eventuale duplicazione delle

	somme da recuperare potranno essere fatte valere in sede di esecuzione delle	
	eventuali e future azioni di recupero.	
	Con riferimento a fattispecie analoghe alla presente, la Corte dei conti in sede	
	di appello ha espressamente ribadito che <i>«non sussiste (..) alcun rapporto di</i>	
	<i>pregiudizialità tra i due giudizi, quello in sede ordinaria che vede convenuta</i>	
	<i>la Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale</i>	
	<i>(O.P.R.), in un giudizio di opposizione per il recupero delle somme erogate e</i>	
	<i>quello in sede erariale»</i> (C. conti, App. sent. n. 114 del 30 luglio 2025).	
	In conclusione, vige l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto	
	a quella delle altre giurisdizioni.	
	2. Merito.	
	Esaminate la questione pregiudiziale e le eccezioni preliminari, ai fini	
	dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è	
	chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico	
	riferimento alle condotte illecite contestate ai convenuti che sono state	
	materialmente causative dell’evento qualificabile come danno erariale e che,	
	a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in	
	questa sede.	
	La Procura contabile espone che la Guardia di Finanza (Compagnia	
	Menaggio) aveva trasmesso gli atti relativi al procedimento penale n.	
	1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante	
	una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita	
	percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo	
	Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno	
	alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una	
	8	

	serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati	
	ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità	
	necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.	
	Tra i diversi destinatari degli accertamenti vi è la società agricola Carrera	
	Francesco e Amighetti Barbara che, in seguito al decesso (in data 04.02.2022)	
	del rappresentante legale della società (Carrara Francesco), è stata ricostituita,	
	a titolo di "devoluzione della eredità per legge", dagli eredi Amighetti Barbara,	
	Carrera Alberto e Carrera Luigi. Con riferimento a detto profilo successorio,	
	la Procura ha allegato il fatto (non contestato dai convenuti costituiti) che il	
	valore dei cespiti acquisiti per eredità sono rimasti a disposizione della società	
	per la continuazione della sua attività e che, quindi, gli “indebiti contributi	
	eurocomunitari” devono ritenersi entrati a far parte del patrimonio sociale con	
	un indebito arricchimento degli eredi di Carrara Francesco (ossia, Amighetti	
	Barbara, Carrera Alberto e Carrera Luigi).	
	Più nello specifico, nell’atto di citazione, si rappresenta che l’indebita	
	percezione era stata ottenuta tramite la presentazione di documenti	
	formalmente regolari, ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di	
	conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere	
	il pagamento di contributi pubblici; più nello specifico, si tratta di contributi	
	comunitari a fondo perduto, liquidati nell’ambito della Politica Agricola	
	Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale	
	c.d. F.E.S.R..	
	Con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, è	
	pacifico che i contributi ai quali la società agricola convenuta ha avuto accesso	
	fossero finalizzati ad un interesse pubblico; in particolare, sono preordinati al	
	9	

	mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal	
	regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando:	
	<i>“In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è</i>	
	<i>opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali</i>	
	<i>pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”;</i>	
	elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v.	
	art. 6, c. 2 e allegato III).	
	Come già ricordato da questa Sezione (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.	
	3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del	
	1° marzo 2023) <i>«la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C.</i>	
	<i>e del F.E.A.S.R. successiva all’introduzione del regime del</i>	
	<i>“disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede</i>	
	<i>che gli aiuti economici sono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in</i>	
	<i>relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione</i>	
	<i>delle superfici lavorate. Il c.d. “disaccoppiamento” aveva trasformato la</i>	
	<i>natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al</i>	
	<i>reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico,</i>	
	<i>dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad</i>	
	<i>esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione».</i>	
	La Corte dei conti, in sede di appello, ha precisato che <i>«nel regime previgente</i>	
	<i>gli agricoltori ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la</i>	
	<i>produzione, nel nuovo regime, sulla base del suddetto principio del</i>	
	<i>“disaccoppiamento”, gli aiuti divengono potenzialmente indipendenti dalle</i>	
	<i>quantità prodotte. Con la dequotazione della stretta correlazione tra aiuti e</i>	
	<i>produzione, gli agricoltori dell’Unione hanno dunque acquisito la possibilità</i>	
	10	

di calibrare la produzione sulle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare affidamento su un reddito stabile. Peraltro, il concorrente principio di condizionalità compendia l'insieme delle norme, dettate in ambito nazionale con DM del 15 dicembre 2005, che le aziende agricole devono rispettare al fine di poter accedere al regime del pagamento unico ed attengono, in particolare (e per quel che nella specie rileva), al mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).

Tuttavia, la medesima Sezione di appello precisa che «*il combinato disposto della disciplina sul beneficiario del contributo ex art. 2, 33 e 34 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e sul c.d. “disaccoppiamento” non consente di estendere in via interpretativa l'ambito applicativo del regime di aiuto fino a configurarlo nei termini di una mera rendita finanziaria a beneficio del titolare del terreno, il quale, invece, per accedere legittimamente al regime di aiuto, deve necessariamente essere un agricoltore e svolgere sugli stessi terreni un'attività agricola, nel rispetto del principio di condizionalità (in termini, Tar Lazio sent. n. 802/2015; CdS. sent. n. 4192/2015)*» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).

In ogni caso, è pacifico che la finalità dell'erogazione dei contributi in esame sia quella di consentire il “*mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali*”.

La Procura erariale, in sede di contestazione dell'illecito, deduce che l'erogazione dei contributi è avvenuta sulla scorta di presentazione di domande di aiuto mendaci e questo *ex se* determinerebbe (in via deduttiva) la mancata realizzazione della finalità pubblicistica sottesa all'impianto

	contributivo. In buona sostanza, la contestazione erariale si fonda su un	
	implicito “sviamento” dal fine pubblicistico sotteso alla contribuzione	
	desumibile da un illecito utilizzo dell’istituto del c.d. disaccoppiamento, ossia	
	lo strumento che <i>«non interdice all’agricoltore, nell’esercizio dell’attività</i>	
	<i>agricola, di avvalersi, nell’ambito dell’azienda agricola, della prestazione di</i>	
	<i>terzi (c.d. contoterzisti), sub specie di prestazione d’opera o di mezzi tecnici</i>	
	<i>utili alla produzione dell’azienda agricola gestita dall’agricoltore</i>	
	<i>beneficiario»</i> (C. Conti, I App., sent. n. 71/25).	
	I fatti come contestati dalla Procura erariale, quindi, impongono a questo	
	Collegio anche un sintetico richiamo della disciplina che regola la modalità di	
	presentazione della domanda di aiuto e l’erogazione dei contributi in discorso.	
	In proposito, questo Collegio ribadisce che essi <i>«richiedevano, in capo al</i>	
	<i>perceptore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza</i>	
	<i>è necessaria per l’effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse</i>	
	<i>consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella</i>	
	<i>disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell’effettivo</i>	
	<i>utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o</i>	
	<i>delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo;</i>	
	<i>nella produzione di certificati di origine e sanità per l’alpeggio e la</i>	
	<i>transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d.</i>	
	<i>modelli 7 di monticazione e demonticazione)»</i> (cfr. C. Conti, sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).	
	Più nello specifico, <i>«L’imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti</i>	
	<i>contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto</i>	
	<i>all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) –</i>	
	12	

eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli)
 convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro,
 l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore,
 specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione
 vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva
 il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto
 terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del
 fieno. Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno
 dell'anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono
 dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.

Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro
 (diritto all'aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero
 l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella
 disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del
 terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza
 fisica degli animali, o in alternativa dell'esecuzione di uno sfalcio annuale,
 consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a
 pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o
 dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle
 domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di
 demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario
 degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla
 transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)» (C.
 Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti,
 sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).

	L'azione erariale si fonda, a prescindere dal raggiungimento della finalità	
	dell'erogazione pubblicistica (ossia, il mantenimento dei terreni <i>“in buone</i>	
	<i>condizioni agronomiche e ambientali”</i>), sulla non veridicità di quanto	
	dichiarato nelle domande di aiuto presentate dal convenuto. In particolare,	
	secondo la Procura il meccanismo fraudolento, attuato con il determinante	
	contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi (Trevisi	
	Diego s.r.l. e Alpi service s.r.l.), è consistito nell'aver indicato pascolatori di	
	bestiame (soggetti che -pacificamente- possono essere anche terzi rispetto al	
	titolare dei terreni o a chi ne aveva la “disponibilità” per il predetto istituto del	
	c.d. sdoppiamento) che, invece, non avevano di fatto pascolato sui terreni	
	oggetto della richiesta di contribuzione.	
	Chiarito il quadro normativo al quale va ricondotta l'azione erariale esercitata	
	dalla Procura, per giungere all'accertamento dei fatti contestati bisogna	
	procedere esaminare le condotte imputate alla società agricola e agli	
	intermediari in merito alle singole annualità.	
	2.1 Annualità 2011 e 2012.	
	Con riferimento all'annualità 2011, la contestazione erariale interessa la	
	Domanda Unica nr. 2011/00174521 (presentata in data 03.05.2011) con la	
	quale la società ha chiesto la contribuzione dichiarando di aver “mantenuto” i	
	mappali/terreni siti in Novate Mezzola (SO) adibendoli a pascolo per il tramite	
	dell'Azienda agricola Frigerio s.s. (c.d. pascolatore per conto terzi).	
	Con riferimento all'annualità 2012, l'azione erariale investe i contributi	
	relativi alla Domanda Unica di Aiuto Iniziale nr. 2012/00182899 relativi ai	
	medesimi terreni ed indicando sempre l'Azienda agricola Frigerio quale	
	pascolatore per conto terzi presso l'alpe di Pempio nel comune di Novate	
	14	

Mazzola.

La Procura erariale afferma che *«la Soc. Agr. Carrera Francesco e Amighetti Barbara, per le annualità 2011 e 2012, non avrebbe potuto rispettare il vincolo di condizionalità in ordine al mantenimento dei terreni a pascolo indicati nella propria domanda unica di aiuto in quanto l'esiguo numero dei capi di bestiame indicati negli unici "Certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" "modelli 7" di monticazione esibiti (datati 26.05.2011 e 07.06.2012 - nr.528/2012) non sono sufficienti, nel rispetto del vincolo UBA per ettaro, al mantenimento dei terreni in considerazione dell'estensione di tutte le Alpi pascolate».*

A sostegno della tesi accusatoria, la Procura richiama il contenuto delle s.i.t. rese nell'ambito del procedimento penale dal socio Frigerio Adelio della società al quale era stato affidato dal Ciocca il pascolamento presso i terreni siti in Novate Mezzola. Nella s.i.t. del 7 dicembre 2016 si legge: *«Nella fattispecie per quell'anno pur non avendo stipulato con lo stesso Ciocca alcun tipo di contratto di monticazione dei terreni, abbiamo fatto pascolare i nostri capi di bestiame, circa trecentosessanta, presso gli alpeggi denominati Piempo, Camerà, Talamucca I e II e comunque anche nei terreni attigui anche perché gli stessi non erano frequentati da altre greggi e/o mandrie...omissis...Per tutte le annualità interessate e per tutti gli alpeggi nominati ribadisco che, in qualità di socio della Frigerio s.s., abbiamo sempre e solo monticato i nostri capi di bestiame ovvero i già detti trecentosessanta capi circa che ci hanno garantito il mantenimento del rapporto UBA/Ha solo per i nostri terreni...omissis...Nell'ambito dell'attività di allevamento, con riferimento alle annualità dal 2011 al 2014, la società Frigerio non ha mai*

	<i>effettuato attività di pascolamento e/o manutenzione de pascoli sui terreni siti</i>	
	<i>nel Comune di Novate Mezzola per altre aziende agricole sia della zona che</i>	
	<i>di altre provincie Lombarde...omissis... non conosco alcuna di queste società</i>	
	<i>e o imprese agricole che mi nominate (soc. agr. Carrera Francesco e Amighetti</i>	
	<i>Barbara)...omissis... ”».</i>	
	La Procura contabile, per quanto riguarda le annualità 2011 e 2012, ha altresì	
	sottolineato che, sulla base dei riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza	
	considerando il bestiame dell'allevatore e l'estensione dei terreni per i quali	
	era stata presentata la domanda, non sarebbe stato possibile rispettare il	
	vincolo di condizionalità, consistente nel rapporto tra bestiame e terreno	
	utilizzato (UBA/HA), ovvero la “densità di bestiame da pascolo per ettaro di	
	superficie pascolata”.	
	La difesa contesta l'infondatezza della tesi accusatoria eccependo	
	l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, l'erroneità della tesi	
	accusatoria nella ricostruzione dei fatti che, in ogni caso, sarebbero sconfessati	
	dai certificati di origine di sanità per alpeggio sottoscritti dal Sindaco del	
	comune dove è collocato l'alpeggio e dal Veterinario Ufficiale, nonché rileva	
	l'erronea ricostruzione della normativa di settore che non indica un numero di	
	giorni minimo di pascolamento del bestiame affinché vengano perseguite le	
	finalità pubblicistiche della contribuzione.	
	Con riferimento all'eccezione di prescrizione, questo Collegio (come già	
	affermato da questa Sezione con la sentenza n. 104 del 4 giugno 2024) ritiene	
	<i>«che, poiché l'OPR possedeva tutti gli elementi per verificare il suddetto</i>	
	<i>rapporto già al momento della presentazione della domanda di contributo, da</i>	
	<i>un lato non sia configurabile alcun “occultamento doloso” (in assenza di</i>	
	16	

frode) e, dall'altro, non fosse necessario attendere le successive indagini, svoltesi anni dopo, al fine di verificare ed accertare eventuali irregolarità. In altri termini, l'eventuale mancato rispetto del requisito era agevolmente verificabile ben prima dell'erogazione del contributo e, anzi, doveva essere obbligatoriamente verificato (cfr. in particolare l'art. 28 del reg. CE n. 1122/09 e la circolare Agea n. 37/2010)».

Da ciò la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, il cui *dies a quo* deve essere individuato, per le annualità 2011 e 2012, nella data di percezione del contributo (gli aiuti sono stati liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo alla domanda).

Escluso l'occultamento doloso ai fini dell'accertamento della prescrizione, questo Collegio ritiene che anche le eccezioni sollevate nel merito dalla difesa dei convenuti costituiti siano fondate in quanto l'assunto della Procura che la società percettrice d'aiuto non avrebbe potuto essere rispettato per il solo fatto che il bestiame di proprietà dell'Azienda agricola Frigerio s.s. (non indicato in citazione) non sarebbe stato congruo rispetto alla “*estensione di tutte le Alpi pascolate*” è, in primo luogo, generica. Più nello specifico, la contestazione è generica in quanto non è dettagliata nel rapporto estensione alpeggi/numero di capi di bestiame e giorni di monticazione.

In secondo luogo, la contestazione erariale è anche contraddetta dai Certificati di origine e sanità per l'alpeggio che attestano la permanenza degli animali sui pascoli di Novate Vezzola.

Nel certificato per l'annualità 2011 risulta che gli animali erano rimasti al pascolo dal 26.05.2011 al 02.09.2011 (ovvero, per 100 giorni).

Con riferimento all'annualità 2012, il Certificato di origine e sanità del 7

	giugno 2012. Per completezza, questo Collegio osserva che il contenuto del	
	documento è stato riportato erroneamente dalla difesa dei convenuti ma,	
	essendo stato prodotto dalla Procura nel fascicolo di questo giudizio, in	
	ragione del principio acquisitivo delle prove, questo Collegio deve in ogni	
	caso tenerne conto (doc. 5. 2 allegato all’atto di citazione).	
	In entrambi i casi, detti certificati sono sottoscritti dal Sindaco e dal	
	Veterinario Ufficiale; ossia, sono documenti provenienti da soggetti terzi e	
	non oggetto di specifici rilievi in ordine alla loro veridicità da parte della	
	medesima Procura erariale che li ha prodotti (all. 5.2 della citazione).	
	E’ vero quanto affermato dalla Procura che, come risulta dalla CNR redatta	
	dalla Compagnia di Menaggio, il nominativo dell’azienda agricola Frigerio	
	era stato inserito in molteplici domande uniche di aiuto nelle annualità prese	
	in considerazione, ad opera di svariati soggetti beneficiari (Impresa	
	Individuale Faglia Lorenzo di Gottolengo (Bs), Società Agricola Carrera	
	Francesco e Amighetti Barbara di Pontevico (Bs), Impresa Individuale Bolchi	
	Pierluigi di Gussago (Bs), Impresa Individuale Marchiò Cinzia, di Scandolara	
	Ravara (Cr), Azienda Agricola Preti Nicola e Luigi di Revere (Mn), Società	
	Semplice Chiusi Sergio e Mauro di Viadana (Mn), Impresa Individuale	
	Benedini Paolo di Bigarello (Mn), Impresa Individuale Berta Giambattista di	
	Cinisello Balsamo (Mi), Impresa Individuale Gastaldi Giuseppe di Ceranova	
	(Pv), Azienda Agricola Bertolini 22 Carlo di Viadana (Mn), Impresa	
	Individuale Gatta Giorgio di Ghedi (Bs), Impresa Individuale Azzoni	
	Massimo di Casalmaggiore (Cr), Impresa Individuale Barbieri Alberto di	
	Rivarolo Mantovano (Mn), Impresa Individuale Ciocca Diego di Samolaco	
	(So)): tuttavia, anche costoro avevano indicato nelle loro domande pascoli	
	18	

	all'interno del Comune di Novate Vezzola, ove l'azienda Frigerio aveva	
	realmente condotto i propri bovini.	
	Tuttavia, in merito ad una fattispecie analoga, questa Sezione ha già ricordato	
	che non è sintomatico di frode l'utilizzo, da parte di più aziende, di certificati	
	di monticazione per i medesimi capi di bestiame (nel caso di specie, relative	
	alle annualità 2011 e 2012) (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 104	
	del 4 giugno 2024).	
	A detto riscontro documentale, contrario alla tesi accusatoria, questo Collegio	
	aggiunge che dagli atti del giudizio si evince che le dichiarazioni rese a s.i.t.	
	da Frigerio Adelio sono state contraddette dall'altro socio dell'Azienda	
	agricola Frigerio (Tamai Roberto). In particolare, nella s.i.t. Tamai Roberto	
	dichiara: <i>«con riferimento alle annualità dal 2010 al 2014, ricordo di aver</i>	
	<i>svolto attività di pascolamento e manutenzione del pascolo sui terreni siti nel</i>	
	<i>Comune di Novate Mezzola e precisamente all'Alpe Piempo per conto del</i>	
	<i>signor Ciocca Diego di Novate Mezzola. I primi contatti con il signor Ciocca</i>	
	<i>Diego avvennero nell'anno 2011...omissis...il signor Ciocca Diego mi</i>	
	<i>propose terreni a Novate Mezzola in qualità di legittimo possessore. Con lo</i>	
	<i>stesso, per le sole annualità 2012, 2013 e 2014 il sig. Frigerio Adelio, in nome</i>	
	<i>e per conto della società agricola che rappresento, stipulò i contratti di</i>	
	<i>concessione dei terreni a pascolo. Per l'anno 2011 ci fu un accordo verbale</i>	
	<i>con il signor Ciocca sull'utilizzo dei citati terreni a pascolo dell'Alpe Piempo.</i>	
	<i>Per lo stesso anno il Ciocca Diego mi disse di richiedere alla Asl di</i>	
	<i>competenza il modello 7 di monticazione per il mio gregge indicando sul</i>	
	<i>documento, quale conduttore, il suo nominativo. Così feci e successivamente</i>	
	<i>glielo consegnai di persona tanto che pensavo fosse la prassi"».</i>	
	19	

	In buona sostanza, Tamai Roberto ha confermato di aver svolto attività di	
	pascolamento per conto terzi sui terreni siti nell’Alpeggio del Comune di	
	Novate Mezzola e nella disponibilità di Ciocca. Ne consegue che la	
	circostanza che il pascolatore non conoscesse la società agricola oggi	
	convenuta diventa irrilevante perché quest’ultima, pacificamente, si era	
	avvalsa dell’intermediazione del Ciocca.	
	2.2. Annualità 2014	
	Da ultimo, con riferimento alle contribuzioni ricevute nell’anno 2014, la	
	Domanda Unica di Aiuto iniziale nr. 2014/00182658 (del 09.05.2014)	
	riguarda i mappali/terreni adibiti a pascolo e siti nel comune di Livo. Nel caso	
	di specie il pascolatore per conto terzi è indicato nella persona dell’allevatrice	
	Molinari Lorena e la Procura contesta solo l’errata indicazione del mappale	
	13926 quale alpe di destinazione di pascolamento dei capi di bestiame,	
	denominata “Caprico” località Avert di Cavig.	
	In buona sostanza, con riferimento, all’annualità 2014, la Procura erariale non	
	contesta che il pascolatore abbia svolto la sua attività per conto della società	
	perceptrice della contribuzione avvalendosi di società di intermediazione, ma	
	contesta solo la corretta indicazione del mappale nella domanda di aiuto con	
	conseguente mancato rispetto del presupposto della condizionalità.	
	In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che «...la	
	<i>mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e</i>	
	<i>quelli indicati dall’odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non</i>	
	<i>comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso</i>	
	<i>di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune»</i>	
	(Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 135/2024, nonché Appello sent. n. 114/2025).	
	20	

	La errata indicazione del mappale non è idonea «a dimostrare, neppure	
	<i>presuntivamente, l'assenza della necessaria condizionalità e, incombendo</i>	
	<i>sulla Procura attrice il relativo onere probatorio, tale incertezza non può che</i>	
	<i>comportare il rigetto della domanda»</i> (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 34/2025,	
	nonché Appello sent. n. 114/2025).	
	Alla luce delle ragioni che precedono, dunque, va rigettata la domanda attorea	
	che presuppone l'esistenza di una condotta illecita, posta in essere con dolo o	
	colpa grave, foriera di danno erariale.	
	Il rigetto della domanda nei confronti dei percettori dei contributi, in assenza	
	specifiche contestazioni che interessano il ruolo degli intermediari, implica	
	anche il rigetto nel merito dell'azione erariale promossa nei confronti di Diego	
	Trevisi s.r.l., in persona del liquidatore <i>pro tempore</i> , e Ciocca Diego, nella	
	qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti e liquidatore della Alpi	
	Service s.r.l., rimasti contumaci nell'odierno processo.	
	La pronuncia di rigetto della domanda determina, ai sensi dell'art. 31, comma	
	2 c.g.c., la liquidazione, a carico dell'amministrazione, gli onorari e i diritti	
	spettanti alle parti convenute costituite in giudizio per la loro difesa.	
	Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.	
	PQM	
	La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea	
	proposta nei confronti di tutti i convenuti.	
	Liquida complessivamente in favore di SOCIETÀ AGRICOLA CARRERA	
	FRANCESCO E AMIGHETTI BARBARA (P.I. 02030980987- c.f.	
	01084350196), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	AMIGHETTI BARBARA (c.f.: MGHBBR47T62L777W), CARRERA	
	21	

